

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, sentenza del 16 aprile 2012, n. 2173.

L'indicazione delle modalità di identificazione costituisce una parte essenziale dell'autenticazione delle firme, la cui mancanza non può essere sanata, in applicazione del principio generale della conservazione degli atti giuridici, da atti collegati facenti parte della documentazione presentata. È pertanto necessario presupposto della nullità dell'atto viziato che l'illegittimità accertata non risulti meramente formale perché in materia elettorale, non può essere consentita l'integrazione di elementi che, per essere essenziali, non possono essere integrati o sostituiti.

Omissis.

Il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio condividendo la giurisprudenza secondo la quale, riguardo all'autenticazione dell'accettazione della candidatura, il rispetto delle modalità di autenticazione descritte dalle norme richiamate e, in particolare, di quelle relative all'indicazione delle modalità di identificazione del dichiarante, costituiscono requisito di validità dell'atto di autenticazione. Ha quindi considerato legittima la riacquiescenza della lista, non essendo stata effettuata l'autenticazione dell'accettazione delle candidature nel rispetto dalla regola sopra richiamata, inerente all'indicazione delle modalità di identificazione del soggetto la cui sottoscrizione deve essere autenticata.

Il Collegio condivide detto indirizzo giurisprudenziale, atteso che l'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000, dispone, tra l'altro, che "... l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio".

La indicazione delle modalità di identificazione costituisce quindi una parte essenziale della autenticazione delle firme, che, per poter produrre i suoi speciali effetti probatori, deve precisare come l'identificazione è avvenuta per esibizione di un documento di riconoscimento o per conoscenza personale.

Non può quindi essere consentita, in un procedimento rigorosamente formale e caratterizzato da tempi ristretti, la omissione della indicazione delle modalità attraverso le quali è stata effettuata l'identificazione dei sottoscrittori di una lista elettorale, con la conseguenza che non esiste autenticazione di una firma se la stessa non risulta apposta in presenza dell'ufficiale autenticante previo accertamento della identità di chi sottoscrive, mentre l'attestazione dell'ufficiale autenticante deve riguardare entrambe le due circostanze di fatto.

Non può quindi essere consentita la integrazione di elementi che, per essere essenziali, non possono essere integrati o sostituiti (Consiglio Stato, sez. V, 24 agosto 2010, n. 5924).

Nessuna rilevanza ha pertanto la circostanza, dedotta in appello, che l'autenticazione era sicuramente stata preceduta dall'espletamento del procedimento e quindi dalla esecuzione delle modalità indicate e previste dal citato art. 21, essendo essa priva di un elemento essenziale.

La censura in esame, a prescindere dalla carenza in calce alle autenticazioni di cui trattasi della data e del luogo in cui sono state effettuate, non è quindi suscettibile di positiva valutazione.

III.- Con il secondo motivo di appello è stato dedotto che sussiste la prevalenza dei principi generali di diritto amministrativo volti alla tutela del principio di conservazione degli atti allorché essi, come nel caso che occupa, abbiano raggiunto lo scopo cui sono finalizzati. Peraltro nessuno ha contestato il contenuto della dichiarazione di candidatura di cui trattasi, né ne ha contestato la provenienza, né messa in discussione la autenticità dell'atto di accettazione della candidatura nelle sue componenti relative alla dichiarazione del candidato sottoscrittore ed alle attestazioni dell'ufficiale autenticatore.

Mere irregolarità formali non avrebbero potuto quindi determinare l'annullamento della validità dell'atto, risultando elementi accidentali non impingenti sull'essenza dello stesso.

Detto principio di conservazione dovrebbe ritenersi tanto più applicabile in materia elettorale, in cui è d'obbligo salvaguardare la integrità della competizione e la irregolarità degli atti, comunque in grado di raggiungere lo scopo, non potrebbe determinare la esclusione di candidati, stante l'applicabilità del principio di conservazione degli atti.

Nel particolare caso di specie se la lista riacquiescente non venisse riammessa, rimarrebbe in lizza una sola lista, sicché sarebbe d'uopo valorizzare la circostanza che l'autenticità e la validità del documento di accettazione della candidatura doveva essere ritenuta convalidata e confermata anche da atti collegati, che insieme facevano parte della documentazione presentata per l'accettazione della lista alla competizione elettorale, come il modello di

dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di Sindaco e dell'elenco dei candidati alla carica di Consigliere comunale, depositato in giudizio.

III.I.- Ritiene in proposito la Sezione che effettivamente anche nella specifica materia relativa alle competizioni elettorali deve ritenersi operante il principio generale della conservazione degli atti giuridici, con la conseguenza che l'eventuale annullamento di taluni atti compiuti durante lo svolgimento del medesimo non travolge ex se gli atti sui quali il vizio, che ha determinato l'annullamento, non si rifletta oggettivamente (Consiglio Stato, sez. V, 8 febbraio 2011, n. 850).

Deve tuttavia essere effettuato in detta particolare materia un equo e ragionevole contemperamento tra il principio del ripristino della legittimità vulnerata e il principio della conservazione.

È, pertanto, necessario presupposto della nullità dell'atto viziato che l'illegittimità accertata non risulti meramente formale, perché, in materia elettorale, non può essere consentita la integrazione di elementi che, per essere essenziali, non possono essere integrati o sostituiti (Cons. Stato, Sezione V, 25 luglio 2005, n. 3920).

La validità della autenticazione di una firma, se la stessa non risulta apposta in presenza dell'ufficiale autenticante previo accertamento della identità di chi sottoscrive, attiene, secondo la Sezione, ad un elemento essenziale e non meramente formale dell'atto e pertanto non può ritenersi sanata, in applicazione di detto principio di conservazione degli atti giuridici, da atti collegati facenti parte della documentazione presentata per l'accettazione della lista alla competizione elettorale.

Omissis.